

CAPITOLO 1

Gli alimenti in generale

1.1 Profili generali dell'istituto

Il presente elaborato ha come fine quello di trattare dell'istituto civilistico degli alimenti legali.

Appare quanto mai opportuno principiare l'analisi dell'istituto tratteggiandone i profili generali.

Secondo una definizione oramai largamente diffusa e consolidata tanto nella dottrina che nella giurisprudenza, con l'espressione "alimenti legali" si deve intendere l'insieme di tutte quelle prestazioni di assistenza materiale dovute per legge, da determinati soggetti, alla persona che si trova in stato di bisogno, al fine di consentirle di condurre una vita dignitosa.¹

Nella accezione più ampia del termine, possono ricomprendersi all'interno dell'istituto degli alimenti legali, tutti gli obblighi di assistenza materiale della persona includendo, pertanto, anche l'obbligo di assistenza materiale del coniuge e l'obbligo di mantenimento del figlio minore.

Gli alimenti hanno di regola la causa nella solidarietà familiare, alla quale è ancora largamente rimessa la tutela dell'essere umano che si trovi in stato di bisogno.

¹M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia-Le successioni*, Milano, 2014, pag. 479.

Questo compito assistenziale che si svolge essenzialmente all'interno della cerchia familiare tende, con il progredire del tempo, ad addivenire marginale in ragione del progressivo e tendenziale allontanamento dei vincoli familiari al quale si accompagna l'affermazione della sicurezza sociale.²

Con tale espressione in dottrina si è soliti fare riferimento ad una concezione solidale della società secondo la quale l'uomo deve trovare all'interno della società stessa la garanzia e la sicurezza del soddisfacimento dei suoi bisogni materiali essenziali.³

Ad ogni modo, la questione attinente al fondamento dell'obbligo alimentare, in passato, ha dato vita a vivaci dibattiti nell'ambito dottrinale.

Le concezioni più antiche e risalenti nel tempo focalizzavano il fondamento dell'istituto nel superiore interesse dello Stato alla conservazione della vita dei cittadini, preferendo, pertanto, la concezione marcatamente pubblicistica dell'istituto⁴.

La tesi appena esposta trae il suo fondamento sostanzialmente dalla natura indisponibile della prestazione nonché sulla ritenuta sussistenza di un dovere giuridico dello Stato di provvedere alla cura

² D. VINCENZI AMATO, in *Tratt. Rescigno*, IV, pag. 885.

³ D. VINCENZI AMATO, op. cit., pag. 885.

⁴ P. CENDON, *Tutela dei minori- Amministrazione di sostegno - Alimenti Atti dello stato civile*, Milano, 2008, pag. 357.

dei cittadini assicurandosi che a questi siano garantiti i mezzi quantomeno minimi di sussistenza.

Tale ultima concezione è stata tuttavia soppiantata da una più recente teoria sulla natura dell'istituto, la quale fa riferimento alla natura privatistica dello stesso.

Secondo questo secondo orientamento l'obbligo alimentare trova giustificazione in nome di un interesse proprio del gruppo familiare.

Si fa riferimento ad un interesse superiore rispetto a quello individualista dell'alimentando, ma non per questo assimilabile all'interesse pubblico.

È proprio nell'alveo di tale ultimo orientamento che la dottrina prevalente ha iniziato a parlare di solidarietà familiare, vale a dire nell'esigenza di aiuto, soccorso e conforto che sussiste tra i componenti della famiglia latamente intesa e non circoscritta alla sola famiglia nucleare.⁵

A differenza degli alimenti legali gli obblighi di assistenza materiale del coniuge e di mantenimento del figlio devono essere sempre assolti.

Ciò sta sostanzialmente a significare che non è necessaria alcuna formalità o richiesta di adempimento facendo eccezione per il caso in cui si verifichi la separazione personale dei coniugi.

Inoltre, tali obblighi prescindono da qualsiasi tipo di valutazione in senso stretto in merito alla sussistenza

⁵ P. CENDON, *op. cit.*, Milano, pag. 358.

dello stato di bisogno inteso quale incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita.

Per addurre un esempio, può sicuramente affermarsi che il figlio minore ha il diritto di essere mantenuto dai genitori anche se disponga di sufficienti mezzi economici.

Il coniuge, poi, ha il diritto di condurre il tenore di vita della famiglia e quindi di ricevere assistenza materiale da parte dell'altro coniuge ogni qualvolta il suo reddito non sia sufficiente a tal fine.

Sebbene la più recente giurisprudenza nella sua più solenne composizione stia recentemente riscrivendo il concetto di "stesso tenore di vita", ciò che in questa sede si vuole evidenziare è che, in ogni caso, gli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare.

Diversamente, gli alimenti legali costituiscono il rimedio assistenziale per un'eccezionale situazione di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita.⁶

Data l'onorevole funzione che assolvono, ossia quella di realizzare la tutela dell'essere umano in stato di bisogno economico, il diritto agli alimenti si colloca fra i diritti della personalità e, più precisamente, fra i diritti fondamentali di solidarietà che si realizzano attraverso l'altrui cooperazione.

⁶ M. BIANCA, *op. cit.*, pag. 528.

Nel soddisfare i fondamentali bisogni di vita di chi è in stato di bisogno gli alimenti salvaguardano in definitiva la vita stessa e la dignità della persona.⁷

Detto in altri termini, il carattere dell'indisponibilità del diritto si spiega proprio nell'essenzialità dell'interesse tutelato e non nella qualificazione pubblicistica dell'obbligazione alimentare, la quale rientra fra i comuni rapporti della vita di relazione.⁸

1.2 Le fonti dell'obbligazione alimentare

Diversamente da quanto è avvenuto nel Codice Civile del 1865, dove le norme in tema di alimenti erano collocate nell'ambito dei rapporti che ne rappresentavano il presupposto, il legislatore del 1942 ha voluto ridisegnare la materia, dettando una disciplina organica della stessa in un titolo apposito (il tredicesimo) del libro primo.

Strutturalmente il tredicesimo titolo è inserito alla fine delle disposizioni sul diritto di famiglia.

Secondo un'autorevole orientamento dottrinale, la scelta di inserire la disciplina degli alimenti legali al termine della disciplina del diritto di famiglia non è condivisibile.

⁷ AULETTA, *Alimenti (dir. Civ.)* in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 4

⁸ M. BIANCA, *op. cit.*, pag. 528.

Le ragioni di tale critica risiedono sull'ampiezza e sulla vastità dell'istituto, il quale fa riferimento ad un concetto di famiglia latamente inteso e non ristretto al mero nucleo familiare al quale è esclusivamente dedicato il primo libro nella sua interezza.

D'altro canto, la finalità dell'istituto è proprio quella di approntare un sistema di tutela per la famiglia estesa, poichè l'istituto degli alimenti ha un ristretto ambito di applicazione all'interno della famiglia nucleare, stante la sussistenza e l'applicabilità in tale più ristretto contesto del diverso istituto del mantenimento.⁹

Delle differenze e delle affinità tra i due istituti appena citati si parlerà nel prosieguo della trattazione, appare invece quanto mai necessario evidenziare come il legislatore del 1942 abbia approntato un'ulteriore novità rispetto al previgente codice civile, ovvero il riconoscimento, per la prima volta, dell'obbligazione alimentare legale anche in ambito extrafamiliare, a carico del donatario.¹⁰

Entrambe le fattispecie contemplate negli artt. 433 ss. c.c., cioè l'appartenenza alla famiglia parentale o la presenza di un vincolo di gratitudine, hanno l'onorevole fine di realizzare, in ambito privatistico,

⁹ M. SALA, *Gli alimenti in Il diritto e la famiglia*, Torino, 2007 p. 599.

¹⁰ C. ARGIROFFI, *Degli alimenti*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2009, pag. 21 ss.

quel dovere di solidarietà verso chi si trova in stato di bisogno.

Non bisogna dimenticare che lo stesso fine è perseguito e sotteso a diversi altri istituti dislocati anche in altri settori dell'ordinamento: è sufficiente ricordare, in ambito penale, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare *ex art. 570 c.p.*.

In ambito costituzionale si evidenziano gli artt. 2 e 3, 2°co., e 38 Cost. quali articoli fondanti i vincoli di solidarietà all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Recentemente, anche leggi speciali sono state emanate a tale scopo, appare opportuno citare ad esempio, la legge datata 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Premesso questo breve excursus, occorre segnalare che la disciplina degli alimenti legali trova collocazione codicistica agli artt. 437 e 433 c.c.

L'art 437 c.c. riguarda la figura del donatario il quale, fatta eccezione per i casi di donazione obnuziale e remuneratoria, ha precedenza su ogni altro obbligato.

L'art. 433 c.c., invece, contiene un'elencazione di soggetti chiamati all'obbligazione alimentare che fa leva sul particolare rapporto di coniugio, parentela o affinità con l'avente diritto.

L'elencazione, avente carattere tassativo, è gradata secondo un ordine di maggiore prossimità del rapporto tra l'alimentante e l'alimentando.

A riprova della sussistenza di un ordine di prossimità tra gli obbligati, l'art 441 comma 2 del codice civile specifica che il primo soggetto dell'elencazione in grado di adempiere alla prestazione alimentare esclude quelli di grado successivo.

I soggetti obbligati sono il coniuge, i figli ed i discendenti, i genitori e gli ascendenti, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i fratelli e le sorelle con precedenza di quelli germani su quelli unilaterali.

Le norme in materia di alimenti legali, sanciscono l'obbligo di un determinato soggetto di provvedere al bisogno in un altro in modo assolutamente gratuito, ciò limita fortemente la libertà personale di autodeterminazione e, per tale motivo, devono considerarsi assolutamente eccezionali.¹¹

La natura dell'obbligato, ovvero della posizione attiva del rapporto, è stata oggetto di vivaci dibattiti in dottrina in merito alle caratteristiche dell'obbligo alimentare a cominciare dalla sua appartenenza o meno ai diritti relativi alla personalità.

Secondo un primo orientamento dottrinale la materia degli alimenti legali rientra tra i diritti fondamentali di solidarietà che si realizzano tramite l'altrui collaborazione.

Chi condivide tale orientamento specifica che la natura non patrimoniale dell'istituto non esclude la patrimonialità del suo oggetto.

¹¹T. AULETTA, *Alimenti (dir. Civ.)* in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 4

Ciò per una ovvia ragione: la prestazione alimentare è sempre suscettibile di valutazione economica.¹²

Proprio questa ultima considerazione conduce altra parte della dottrina ad affermare la natura patrimoniale del diritto agli alimenti.

Logica conseguenza di tale assunto sarebbe la riconduzione dell'istituto all'interno dei diritti potestativi.¹³

Altra autorevole dottrina, condividendo con l'appena citato orientamento la natura patrimoniale dell'istituto degli alimenti, se ne discosta per il risultato finale circa la natura dello stesso, ritenendolo ricompreso nella categoria dei diritti di credito.¹⁴

1.3 I presupposti dell'obbligazione alimentare

L'art. 438 c.c., rubricato "misura degli alimenti", è una disposizione che assume un ruolo centrale nella disciplina dell'istituto, perché individua anche i presupposti dell'istituto, ulteriori rispetto al legame personale tra avente diritto ed obbligato.

La norma precisa, altresì, chi sia il soggetto legittimato ad agire.

¹² G. TEDESCHI, *Gli alimenti*, in *Giur. It.*, Torino, Utet, 1957, pag. 484.

¹³ VINCENZI AMATO, *Gli alimenti. Struttura giuridica e funzione sociale*, Milano, 1973, pag. 72 ss.

¹⁴ G. TAMBURRINO, *Le persone fisiche*, in *Giur. Sist. Dir. Civ e comm.* 1990, pag. 460.

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono sostanzialmente due ossia lo stato di bisogno dell'alimentando e le condizioni economiche dell'obbligato,.

Tale ultimo requisito sta ad indicare la necessità che quest'ultimo sia materialmente in grado di effettuare la prestazione alimentare.

L'art. 438 del Codice Civile, al primo comma, dispone che *“gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.*

A ben vedere, si tratta, non già di due presupposti distinti, ma di una nozione unica, perché “lo stato di bisogno rileva, ai fini del credito alimentare, non come semplice situazione di fatto, ma soprattutto come comportamento del futuro creditore”.¹⁵

Pertanto, lo stato di bisogno è il primo presupposto dell'obbligazione alimentare e si identifica nell'incapacità della persona di soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, con ciò intendendosi, non solo vitto, alloggio, vestiario, ma anche assistenza medica, educazione ed istruzione in caso di minore e, in genere, tutti quei beni e servizi che consentono di vivere dignitosamente, avuto riguardo alla posizione sociale dell'avente diritto.¹⁶

¹⁵ G. PASETTI, *Obbligo di contribuzione ai bisogni familiari e figli conviventi*, in *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia* discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, 1989, pag. 57.

¹⁶ G. TERRANOVA, *Contributo ad una teoria unitaria delle prestazioni alimentari*, Napoli, 2004, pag. 73 ss

Non manca in dottrina chi non veda in quest'ultimo riferimento, contenuto nel capoverso dell'art. 438 c.c., come “uno dei residuati, nel codice civile, di una visione stratificata – per non dire classista – della società”.¹⁷

Appare interessante comunque specificare che tra i bisogni dell'alimentando non rientrano i debiti da lui assunti, ciò per una ovvia ragione: se fosse il contrario la prestazione alimentare retroagirebbe fittiziamente ad un momento antecedente rispetto alla domanda.

Non rientrano tra i vari oggetti della prestazione alimentare neppure le necessità dei familiari a carico, visto il carattere strettamente personale del diritto agli alimenti.¹⁸

Nel valutare l'incapacità del richiedente di provvedere al proprio sostentamento, occorre tenere conto, anzitutto, delle sue eventuali risorse patrimoniali.¹⁹

Trattasi dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa.

La dottrina ha individuato altri parametri quali l'età, la salute, la situazione del mercato del lavoro e l'attitudine del soggetto.²⁰

¹⁷ CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale Notariato* diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, pag. 53.

¹⁸ M. SALA, *Gli alimenti in Diritto di Famiglia*, Torino, 2007, pag. 609

¹⁹ M. BIANCA, *op. cit.*, pag. 484.

²⁰ M. BIANCA, *op. cit.*, pag. 484.